



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 30 giugno 2024

I problemi ambientali più preoccupanti

Anno 2023, per 100 persone
di 14 anni e più

Cambiamenti climatici	58,8
Inquinamento aria	49,9
Prod. e smaltimento rifiuti	38,9
Inquinamento fiumi e mari	38,0
Effetto serra	33,1
Dissesto idrogeologico	26,5
Esaurimento risorse	24,5

Fonte ISTAT

L'appunto

“Per raggiungere gli obiettivi della Direttiva Case Green bisognerà intervenire in maniera estensiva sul territorio, in termini di numero di edifici, sempre che il comparto dell’edilizia possa gestire un numero enorme di cantieri in così pochi anni. E sempre ammesso che prodotti e materiali siano disponibili, a un prezzo in linea con quanto previsto dalle stime”.

Vittorio Chiesa – Direttore Energy & Strategy (Politecnico di Milano)



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Meeting ANGAISA, 27 giugno Appuntamento a Tropea per Consiglio Direttivo e Soci della Sezione Calabria

Un programma dei lavori particolarmente ricco è quello che caratterizzerà il prossimo **Meeting ANGAISA**, organizzato in collaborazione con la Sezione ANGAISA Calabria, e che vedrà inoltre la partecipazione del Consiglio Direttivo. L'appuntamento è stato fissato per giovedì 27 giugno, alle 14.00, presso il **Capovaticano Resort Thalasso Spa di Ricadi Tropea (VV)**. Il convegno intende offrire a tutti i partecipanti l'opportunità di approfondire le attuali dinamiche di mercato, che sono caratterizzate da un significativo rallentamento delle vendite e da grandi incognite per quanto riguarda il secondo semestre dell'anno e gli scenari del 2025. Dopo l'apertura dei lavori, affidata al Presidente di ANGAISA Calabria **Antonio Miele**, ne parleranno il Presidente nazionale **Maurizio Lo Re** (che si soffermerà anche sulle attività associative del primo semestre) e **Marco Marcatili**, Direttore Sviluppo Nomisma, che farà il punto sulle effettive prospettive di sviluppo del comparto edilizio, dopo la stretta decisa dal Governo su bonus edilizi, sconto in fattura e cessione del credito e alla luce delle nuove “potenzialità” legate al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva Case Green. In un articolo pubblicato sul “Sole 24 Ore” dell'8 aprile scorso, Marco Marcatili osservava, fra l'altro: “*nel contesto europeo, la specificità italiana è caratterizzata da una proprietà diffusa e da circa metà del valore della ricchezza familiare investita in immobili. Oggi questa piccola proprietà – diventata più fragile e diseguale con il susseguirsi delle crisi finanziarie – non ha più le capacità di tenersi al passo con gli obiettivi di transizione energetica e ambientale. Il ripristino della cessione del credito, combinato con un incentivo al 50-60% (anche diversificato per “condizione condominiale” e*

per “profondità dell'intervento”) e con strumenti di tipo Esco (Energy Service Company) in grado di anticipare alle famiglie i benefici di risparmio energetico, è condizione necessaria per proseguire il percorso di riqualificazione, mantenimento del valore immobiliare e generazione di valore ambientale”.

Oltre agli aspetti principali legati alle dinamiche del mercato – ordinarie e straordinarie – sono di estrema attualità anche i nuovi strumenti digitali di cui possono beneficiare le imprese per consolidare il proprio vantaggio competitivo. A partire dal ruolo che l'Intel-



ligenza Artificiale può assumere già oggi in ambiti diversi ma sicuramente strategici, dal marketing alla comunicazione (e non solo). Ce ne parlerà il Prof. **Massimo Giordani**, Innovation Manager & Marketing Strategist, con una relazione dedicata all'impiego dell'IA in azienda, attraverso un approccio pragmatico che vuole mettere in risalto rischi e opportunità da cogliere. A completare il programma, l'intervento di **Gloria Gualdi**, Marketing and eBusiness Manager RX Italy, dedicato al nuovo evento fieristico Heat Pump Technologies, che si terrà a Milano nell'aprile 2025, e quello di **Roberto Zizzadoro**, Responsabile Sviluppo Convenzioni Allianz, che illustrerà i contenuti principali dell'accordo-quadro sigla-

segue a pag.2

continua da pag. 1

to nei giorni scorsi, di cui potranno beneficiare tutti i distributori associati. È inoltre previsto il saluto istituzionale di **Klaus Algeri**, Presidente di Confcommercio Calabria e Unioncamere

Calabria. Il giorno seguente, sempre presso il Capovaticano Resort, si terranno le riunioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, in seduta ordinaria e in seduta straordinaria (quest'ul-

tima per poter procedere all'approvazione definitiva delle modifiche statutarie recepite per adeguare il testo alle nuove linee-guida di Confcommercio).

Per informazioni: eventi@angaisa.it

Diritto & Impresa

Edilizia. Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (cd. Salva casa). Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 - ed è entrato in vigore il giorno successivo - il [decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69](#), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (cd. Salva casa). Si riportano, di seguito, i contenuti delle principali disposizioni di interesse per il nostro settore.

Attività edilizia libera (art. 1, comma 1, lettera a)

La misura modifica la lettera b-bis, del comma 1, dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cd. TUE - Testo unico dell'edilizia) includendo i porticati nell'ambito di installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cd. “VEPA”) in edilizia libera, ossia senza richiesta di alcun titolo abilitativo. La disposizione rende quindi possibile l'installazione di VEPA anche ai piani terra, laddove prima era prevista solamente per balconi aggettanti e per le logge. Si ricorda che le vetrate panoramiche sono elementi diretti ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici e riduzione delle dispersioni termiche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici. Inoltre, con l'introduzione della lettera b-ter, al comma 1, dell'articolo 6 del DPR 380/2001, viene consentita in edilizia libera anche l'installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, purché non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici. Tali strutture devono altresì avere caratteristiche costruttive tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e devono armonizzarsi alle linee architettoniche dell'edificio.

Stato legittimo degli immobili (art. 1, comma 1, lettera b)

Il decreto in commento novella l'articolo 9-bis del DPR 380/2001 (cd. TUE - Testo unico dell'edilizia), prevedendo che la dimostrazione dello stato legittimo di un immobile attraverso

il titolo abilitativo relativo all'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare debba essere stato rilasciato ad esito di un provvedimento di verifica dell'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l'ha legittimata. A tal fine, vengono esplicitamente resi validi - previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni - anche i titoli rilasciati o formati nei casi di:

- accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali (art. 36 del TUE, come novellato dal presente decreto);
- accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità (art. 36-bis del TUE, introdotto dal presente decreto);
- intervento eseguito in base a permesso annullato (art. 38 del TUE).

Alla determinazione dello stato legittimo concorrono altresì il pagamento delle sanzioni previste nei casi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso (art. 33 del TUE), interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34 del TUE), interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità (art. 37 del TUE), interventi eseguiti in base a permesso annullato (articolo 38 del TUE), nonché la dichiarazione in merito alle tolleranze costruttive ed esecutive rilasciata dal tecnico abilitato (art. 34-bis del TUE, come novellato dal presente decreto).

Disciplina del cambio di destinazione d'uso (art. 1, comma 1, lettera c)

Il provvedimento in esame, novellando l'articolo 23-ter del DPR 380/2001 (cd. TUE - Testo unico dell'edilizia), introduce disposizioni finalizzate a favorire il mutamento di destinazione d'uso delle unità immobiliari. Preliminarmente, si ricorda che - fatte salve disposizioni diverse a livello regionale - il citato articolo 23-ter:

- identifica cinque categorie funzionali (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale);
- definisce “mutamento rilevante” della destinazione d'uso il cambio di utilizzo di un immobile o singola unità immobiliare, con o senza opere edilizie, tra due diverse categorie funzionali;
- consente sempre il cambio della destinazione

d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.

Inoltre, si richiama il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998, n. 28, il quale stabilisce che l'unità immobiliare è costituita “da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”. La nuova disciplina, introdotta dal decreto in commento, stabilisce che è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare e senza opere, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora tale cambio d'uso avvenga:

- all'interno della stessa categoria funzionale (nuovo comma 1-bis, art. 23-ter, TUE);
- tra le quattro categorie funzionali “residenziale”, “turistico-ricettiva”, “produttiva e direzionale” e “commerciale” in immobili situati nelle aree urbane storiche, in quelle totalmente o parzialmente edificate e in quelle inedificate o scarsamente edificate destinate a nuovi insediamenti di cui, rispettivamente, alle lettere A), B) e C) dell'art. 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o zone equipollenti secondo le definizioni regionali (nuovo comma 1-ter, art. 23-ter, TUE).

Con riferimento al secondo caso descritto sopra, il nuovo comma 1-quater dell'art. 23-ter specifica che:

- il cambio è sempre consentito - ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni - qualora il nuovo utilizzo dell'unità immobiliare sia conforme a quello prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile;
- il cambio non comporta la necessità di reperire le aree per servizi di interesse generale (cd. “standard urbanistici”), né la dotazione minima obbligatoria dei parcheggi di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);
- il cambio verso la destinazione residenziale delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico locale e

dal regolamento edilizio.

Con il nuovo comma 1-quinques dell'art. 23-ter del TUE, si dispone inoltre che i cambi di destinazione d'uso in commento, ossia senza opere edilizie, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo le legislazioni regionali prevedano norme più favorevoli; nel caso di cambio con opere edilizie restano ferme le altre disposizioni del TUE. Infine, viene modificato il comma 3 dell'articolo 23-ter del TUE disponendo che è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale "di un intero immobile". Restano salve le diverse previsioni delle leggi regionali e strumenti urbanistici.

Sanzioni in caso di parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA (art. 1, comma 1, lettera e)

La misura modifica la disciplina sanzionatoria, di cui all'articolo 34 del DPR 380/2001, relativa agli interventi edilizi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire. In caso di impossibilità di rimozione o demolizione dell'abuso senza arrecare pregiudizio alla parte costruita in conformità a quanto autorizzato, infatti, l'ufficio comunale commina una sanzione. La novella al comma 4 del citato articolo 34 aumenta tale sanzione, portandola dal doppio al triplo del costo di produzione, in caso di uso residenziale, e dal doppio al triplo del valore venale, in caso di uso non residenziale.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla lettura del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69.

Fisco. Ravvedimento speciale. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15 maggio 2024.

Con la [Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024](#), l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in tema di Ravvedimento speciale, a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto Milleproroghe) e dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Nello specifico, l'articolo 3, comma 12-undecies, come modificato dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 prevede l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'articolo 7, comma 7, del d.l. n. 39 del 2024, stabilisce invece, la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023. Di seguito, si riportano i principali chiarimenti forniti dalla Circolare in esame.

1. Estensione del ravvedimento speciale per l'anno d'imposta 2022

Con la Circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che l'istituto in parola, previsto dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023, è una forma di

ravvedimento operoso, c.d. "speciale", che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria consentita ai contribuenti di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, in un'unica soluzione, ovvero in forma rateale. Per effetto del citato decreto Milleproroghe, il ravvedimento speciale è esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata. L'adesione al ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell'intero importo dovuto, ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare. Al riguardo, la circolare precisa che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell'intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) di cui all'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non è, invece, ostativa alla procedura agevolativa in esame.

2. Riapertura dei termini per gli anni d'imposta 2021 e precedenti

Come noto, l'articolo 7, comma 712, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha previsto, per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste.

Al riguardo, la circolare precisa che possono fruire della riapertura dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale coloro che:

- non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni, senza tuttavia effettuare il pagamento, in un'unica soluzione, delle somme dovute o, in alternativa, della prima rata);
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate,

con riferimento alla medesima annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;

- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023;
- abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate (riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un p.v.c. consegnato dopo il 30 settembre 2023.

Per tutti i dettagli vedi la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024.

Lavoro. Trattamento di fine rapporto. Indice ISTAT aprile 2024.

L'ISTAT, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di aprile pari a 119,3.

Previdenza. INAIL. Minimali INAIL per l'anno 2024.

L'INAIL, con [circolare n. 12 del 23 maggio 2024](#), ha reso noto i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per l'anno 2024. Per tutti i dettagli vedi la predetta circolare.

Previdenza. INPS. Livelli reddituali dal 1° luglio 2024 dell'assegno per il nucleo familiare esclusivamente composto da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti.

L'INPS, con [circolare n. 65 del 15 maggio 2024](#), comunica i nuovi livelli di reddito, per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. I nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanelli e, quindi, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 230/2021, che ha istituito, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima

continua da pag.3

data, l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. I livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Privacy. Garante privacy. Videosorveglianza e rilevazione delle presenze.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella [newsletter n. 523 del 21 maggio 2024](#), ha affermato che l'installazione degli "occhi elet-

tronici" nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy. In particolare, una dipendente ha segnalato l'installazione di una telecamera nell'atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l'utilizzo delle immagini registrate, l'amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d'ufficio, tra cui il mancato rispetto dell'orario di servizio. Nel corso dell'istruttoria il Garante

ha rilevato che il Comune non aveva assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice. L'Autorità ha, pertanto, sanzionato l'Amministrazione comunale ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un'ideale informativa sui dati personali trattati mediante l'utilizzo della telecamera in questione.

Partner

Accordo-quadro ANGAISA / Informatica Centro.



E' operativo l'accordo quadro con Informatica Centro, grazie al quale le Aziende Associate potranno fruire di particolari condizioni di favore sia per l'acquisto di WHERE ITS ERP, che di WeShop B2B e B2C e relativi servizi di formazione e consulenza. Informatica Centro è prossima a festeggiare 35 anni di presenza nei mercati distributivi italiani (IdroTermoSanitario, Materiale edile e siderurgico, Forniture Industriali, Materiale Elettrico e Aftermarket Ricambi auto-bus-truck). Un traguardo raggiunto grazie alla specializzazione e alla leadership che i mercati distributivi le hanno sempre più riconosciuto nel tempo, tanto che oggi conta oltre 6.000 utenti ERP e oltre 120 piattaforme native e-commerce B2B - B2C e Marketplace. Grazie alla nuova interfaccia grafica e alle consistenti migliorie funzionali presentate nella recentissima Versione 3.0 di WHERE ITS ERP, le soluzioni di Informatica Centro risultano: *più facili e intuitive nella gestione dei preventivi in showroom e più potenti nel monitoraggio degli ordini Clienti e Fornitori; *complete e funzionali in tutte le aree dell'Azienda tipicamente ITS; *facili da far decollare, ma anche flessibili per crescere nel business; *profonde in tutti gli ambiti più strategici quali: Logistica ottimizzata, Reintegro delle Merci, Controllo di Gestione, Budget e Business Intelligence, Preventivazione Web con banca dati integrata DOMUSPARTES, NodoB2BAngaisa, Classificazioni ETIM; *la miglior scelta per chi vuole ottenere il massimo in tutte le forme di commercio on-line evitando complessi passaggi di dati. In un mercato in continua trasformazione, dove piccole-medie e grandi società informatiche si mettono in vendita ogni anno perché hanno raggiunto soglie critiche come l'obsolescenza applicativa e/o la difficoltà a crescere il fatturato, Informatica

Centro conferma l'importante trend di crescita accompagnato da una forte evoluzione tecnologica dell'ampia piattaforma applicativa. Questo trend è certificato da PLIMSOLL (società che offre approfonditi studi nei vari settori di mercato) che riconosce ad Informatica Centro la qualifica di Azienda SOLIDA, in ASCESA superiore alla media del settore e tra le TOP 50 Aziende informatiche italiane con la maggiore percentuale di rendimento sull'attivo. Queste caratteristiche, insieme alle numerose referenze di settore, sono le migliori garanzie che Informatica Centro offre ai Clienti che cercano un Partner solido, strategico e sostenibile, cioè con il miglior rapporto prestazioni/prezzo.

Accordo quadro ANGAISA / ECOPOLIETILENE.



E' operativo l'accordo quadro tra ANGAISA e ECOPOLIETILENE, consorzio avente personalità giuridica e operante senza scopo di lucro sul territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, grazie al quale i distributori e i produttori associati potranno avvalersi di condizioni agevolate per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. A tale proposito, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 234 del decreto legislativo n. 152/2006, tanto i produttori o importatori, quanto i distributori di beni in polietilene sono tenuti ad aderire a un consorzio o "sistema alternativo", aventi caratteristiche analoghe a quelle di ECOPOLIETILENE, il cui Statuto è stato formalmente approvato dal Ministero dell'Ambiente nel giugno 2020. E' inoltre previsto che i produttori/importatori presentino periodicamente al Consorzio o sistema alternativo al quale hanno aderito, una dichiarazione relativa ai quantitativi di beni in polietilene immessi nel mercato nazionale, sulla

cui base verrà determinato il contributo ambientale da corrispondere.

Accordo-quadro ANGAISA / ALLIANZ.



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e Allianz hanno sottoscritto un accordo in convenzione grazie al quale i titolari, soci, legali rappresentanti e dipendenti della vostra azienda potranno beneficiare, a condizioni particolarmente vantaggiose, di alcuni prodotti di una delle compagnie leader a livello mondiale nel settore assicurativo. Il beneficio è esteso anche ai loro famigliari conviventi. Allianz Italia è uno dei principali assicuratori italiani e fa parte del gruppo Allianz SE, leader mondiale assicurativo-finanziario. In Italia, Allianz opera con circa 4.700 dipendenti al servizio di circa 8 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multicanale composta da oltre 25mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor e importanti accordi di bancassurance. Allianz Italia offre numerose soluzioni assicurative per la protezione e il risparmio.

- Mobilità: auto, moto, camper e auto elettriche
 - Casa e Patrimonio per i beni e la Responsabilità Civile
 - Salute per la persona e tutta la famiglia
 - Impresa per gestire la stabilità futura
 - Investimenti per gestire i risparmi
 - Previdenza per un futuro sereno
- (Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi disponibili presso le agenzie Allianz e su [allianz.it](#)).

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all'interno del [portale \[www.angaisa.it\]\(#\) \(Area Soci/ Convenzioni\)](#). La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ([convenzioni@angaisa.it](#)).